



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 aprile 2011 n.58

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 5 aprile 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DELEGATO 4 AGOSTO 2008 N.114 “SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS NATURALE DA RETE DI DISTRIBUZIONE”

SEZIONE I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DELEGATO N. 114/2008

Art.1

(Integrazione all'articolo 1, primo comma, del Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 1, primo comma, del Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“In esecuzione a quanto previsto all'articolo 5 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 e ad integrazione del presente decreto, l'applicazione delle norme tecniche di sicurezza UNI per la realizzazione degli impianti dovrà attenersi alle circolari applicative emanate in materia dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti professionali, visti i compiti ad essa affidati dall'articolo 24, comma 2, lettera b).”.

Art.2

(Integrazione all'articolo 2 del Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2 del Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“6. Ai sensi del precedente comma 3, lettera a), in caso di sostituzione di apparecchi a gas è ammessa una tolleranza, oltre la quale si rende necessaria un'integrazione progettuale dell'impianto:

a) fino al 10% per le caldaie/generatori di calore;

b) per i piani di cottura fino a un valore di portata termica che non superi gli 11,6 kW.

I suddetti valori di tolleranza devono essere compatibili, in ogni caso, con le condizioni tecniche riguardanti, ad esempio, il collegamento dell'apparecchio, l'ubicazione, la ventilazione e lo scarico dei fumi.

7. Per modifica sostanziale delle linee di adduzione del gas, di cui al precedente comma 3, lettera c), si intende un intervento che produce una estensione/riduzione/sostituzione del materiale costituente, quando è interessato oltre il 20% dello sviluppo originario delle tubazioni stesse.”.

Art.3

(Integrazione all'articolo 9 del Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 9 del Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“5. Il progetto dell'impianto è un documento che fa parte del libretto d'impianto.”.

Art.4

(Integrazione all'articolo 10 del Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 10 del Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“4. E' fatto obbligo da parte di installatori/manutentori/tecnici progettisti, in corrispondenza di controlli e manutenzioni ordinarie e straordinarie, su impianti esistenti, di verificare la presenza del libretto d'impianto.

Qualora l'impianto ne sia sprovvisto e siano scaduti i termini di eventuali deroghe previste da appositi decreti, l'utente ha l'obbligo di richiederne la redazione ai suddetti professionisti.

Se l'utente non provvede verranno applicate le sanzioni di cui al Capo IV articolo 26.”.

Art.5

(Integrazione all'articolo 11 del Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 11 del Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“3. Il conteggio degli anni, limitatamente alla prova di tenuta, viene ricalcolato a seguito di interventi che prevedono la verifica della tenuta, quali ad esempio riparazioni dell'impianto, sostituzioni di apparecchi o dubbi sulla tenuta. Tale tempistica può essere ridotta se prescritta da costruttori di materiali, pezzi speciali e/o apparecchi: in tal caso l'installatore/manutentore deve precisarlo nei documenti rilasciati all'utente, facenti parte del libretto d'impianto.”.

Art.6

(Modifica e integrazioni all'articolo 14 del Decreto Delegato n.114/2008 e successive modifiche)

L'articolo 14, comma 3, del Decreto Delegato n.114/2008 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Lo scarico a parete degli apparecchi di tipo C è disciplinato dalle norme contenute nell'articolo 4.6.2 dell'ALLEGATO del presente decreto; possono, comunque, essere mantenuti in funzione apparecchi già installati anche se non conformi alla norma UNI EN 483. Il richiamo all'articolo 4.6.2. dell'ALLEGATO, deve intendersi riferito alla posizione dei terminali di scarico.”.

L'articolo 14 del Decreto Delegato n.114/2008 e successive modifiche è così integrato:

“7. La “preventiva progettazione” di cui al comma 1 può anche consistere nella mera redazione dello stato di fatto dell'impianto, da parte di un professionista di cui all'articolo 22, qualora non si riscontrino interventi di adeguamento da eseguire.

8. Ai sensi del comma 2, lettera b), la deroga rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2.3.1.6.2. dell'ALLEGATO è da intendersi valida esclusivamente per quanto riguarda le distanze dagli spigoli.

9. La dichiarazione di conformità non è prevista se l'impianto non subisce interventi di adeguamento. In questo caso vengono comunque svolti i prescritti controlli funzionali: prova di tenuta, messa in esercizio.”.

Art.7

(Integrazione all'articolo 15 del Decreto Delegato n.114/2008 e successive modifiche)

L'articolo 15 del Decreto Delegato n.114/2008 e successive modifiche è così integrato:

“6. Le relazioni tecniche redatte in vigore del Decreto n.30/1983 devono essere aggiornate dal tecnico progettista per quanto riguarda il percorso delle tubazioni, il loro materiale e la tipologia degli utilizzatori.

7. Le modifiche sostanziali che, ai sensi del precedente comma 2, comportano l'adeguamento dell'intero impianto, sono da intendersi un insieme di opere che comportino la modifica dei sistemi di produzione e di distribuzione o dei locali di installazione quali, a titolo meramente esemplificativo, la sostituzione di apparecchi con altri aventi potenza termica maggiore (del 10% per caldaie/generatori; oltre a 11,6 kW per apparecchi di cottura), la presenza di nuovi utilizzatori, l'estensione/riduzione o la sostituzione di tubazioni per oltre il 20% del loro sviluppo originario, l'intubamento/ristrutturazione delle canne fumarie, il cambio di destinazione d'uso dei locali contenenti l'impianto interno del gas, tale per cui non risulta essere più rispettata la normativa relativamente all'impianto interno e/o ai sistemi di ventilazione/scarico.

8. Le tubazioni sottotraccia giuntate con filettature devono essere sostituite. E' ammessa l'installazione in corrispondenza di giunzioni filettate di una scatola di ispezione non a tenuta verso l'interno del locale (ventilato o ventilabile).

9. La sezione netta dell'apertura di aerazione, da realizzare ai sensi del comma 4, lettera d), e descritta all'articolo 2.3.2.1 dell'ALLEGATO, deve essere di almeno 100 cm², mentre la canalizzazione deve avere sezione di almeno 1,5 volte la sezione netta prevista nel caso di apertura di aerazione non canalizzata e comunque non minore di 150 cm². La canalizzazione può avere andamento orizzontale o verticale e attraversare locali facenti parte della stessa unità immobiliare. La sua sezione è ininfluente dalla lunghezza del condotto.

10. Il richiamo all'articolo 4.6.2. dell'ALLEGATO, contenuto nel comma 4, lettera e) deve intendersi riferito alla posizione dei terminali di scarico. Possono essere mantenuti in funzione apparecchi già installati anche se non conformi alla norma UNI EN 483.”.

SEZIONE II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO DEL DECRETO DELEGATO N.114/2008

Art.8

(Precisazione sulla dichiarazione di conformità)

Nei casi in cui sia stata redatta, in relazione al medesimo impianto, più di una dichiarazione di conformità (ad esempio perché presenti camini/canne fumarie installati da altre imprese), ciascuna di esse dovrà essere allegata al libretto d'impianto e resa disponibile quando richiesto.

Art.9

(Integrazione all'Appendice A dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'Appendice A dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrata:

“Allegata alle schede 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve essere sempre prodotta una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.”.

Art.10

(Integrazione all'Appendice B/B1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'Appendice B/B1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrata:

“Prova di tenuta dell'impianto gas con aria o gas inerte: in presenza di apparecchi aventi portata termica superiore a 35 KW, il valore minimo della pressione di prova è di 1 bar per tubazioni miste interrate/a vista, mentre per tubazioni completamente a vista la pressione di prova è di 0,1 bar.”.

Art.11

(Integrazione al Capo I, lettera A, dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

Le definizioni di cui al Capo I, lettera A, dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 sono così integrate:

“1.90. TUBO GUAINA

Tubo di protezione meccanica in cui passa una tubazione gas. Ha la funzione di convogliare eventuali trafile di gas all'esterno o in locali aerati o aerabili ed è dotato a suo interno di idonei distanziatori. (UNI 7129/08);

1.91. LOCALE VENTILATO/AERATO

Locale dotato di dispositivi che consentano la ventilazione/aerazione permanente (una o più aperture comunicanti permanentemente con l'esterno, realizzate su pareti perimetrali, serramenti, infissi o condotti di ventilazione/aerazione);

1.92. LOCALE VENTILABILE

Locale dotato di dispositivo che consente l'aerazione del locale su necessità. Tale dispositivo può essere costituito da generiche aperture apribili e comunicanti direttamente con l'esterno quali porte, finestre, portefinestre, lucernari ecc.;

1.93. LOCALE CIECO

Locale privo di aperture permanenti che comunicano con l'esterno (fori di aerazione/ventilazione e canalizzazioni) e di aperture comunicanti direttamente con l'esterno su necessità (porte, finestre, portefinestre, lucernai);

1.94. LOCALI ADIACENTI E DIRETTAMENTE COMUNICANTI

Locali dotati di una apertura permanente di transito di aria realizzata attraverso porte, portefinestre, finestre comuni ad entrambi i locali;

1.95. EDIFICIO MULTIFAMILIARE

Edificio in cui si trovano due o più appartamenti ad uso abitativo, escluse le aeree destinate principalmente ad attività professionali e locali aperti al pubblico;

1.96. PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

Parti poste al servizio comune o che connettono funzionalmente più unità immobiliari (muri maestri, tetti, lastrici, solari, scale, androni, portici, cortili, corridoi, ecc.).”

Le definizioni di cui al Capo I, lettera B, dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 sono così integrate;

“UNI EN 483: Caldaie per riscaldamento centralizzato a combustibili gassosi - Caldaie di tipo C con portata termica nominale non maggiore di 70 kW.

UNI 10191: Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrato o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione.

UNI/TS 11278:2008: Camini/canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto.”

Art.12

(Modifica e integrazione all'articolo 2.3.1.6.1 e all'articolo 3.2.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

Il primo capoverso dell'articolo 2.3.1.6.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così sostituito:

“Le tubazioni in vista installate nei locali ventilati o ventilabili devono avere giunzioni saldate o filettate; nei locali né ventilati, né ventilabili le giunzioni possono essere unicamente saldate.”

L'articolo 2.3.1.6.1. e l'articolo 3.2.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 sono così integrati:

“Il raccordo all'apparecchio utilizzatore effettuato con tubi di rame, deve avere lunghezza non superiore a 3.000 mm. Il rubinetto dell'apparecchio deve essere posizionato a vista e deve essere facilmente accessibile.”

Art.13

(Integrazione all'articolo 2.3.1.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.1.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“Per le tubazioni in rame sottotraccia non sono ammesse giunzioni filettate.”

Art.14

(Integrazione all'articolo 2.3.1.6.3 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.1.6.3 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“L'installazione del giunto dielettrico può essere omessa quando il tratto interrato di tubazione metallica riguardi il solo collegamento a tubazione in Polietilene e sia realizzato tramite tubazioni protette con rivestimenti di cui alle UNI ISO 5256 o UNI 9099 o UNI 10191 per le tubazioni in acciaio ed a UNI 10823 per le tubazioni in rame.

Gli eventuali tratti di tubazione metallica e i relativi raccordi (giunzioni, curve, pezzi speciali, ecc.) privi del rivestimento protettivo o della guaina devono essere accuratamente fasciati con bende o nastri dichiarati idonei allo scopo dal produttore.

In ogni caso gli eventi atmosferici, o di altro tipo, non devono rendere inefficaci le protezioni di cui sopra rispetto alla resistenza elettrica tra tubazione e terreno.”.

Art.15

(Modifica all'articolo 2.3.1.6.4 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.1.6.4 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così sostituito:

“In caso di edifici multifamiliari il percorso delle tubazioni dai contatori all'ingresso delle singole unità immobiliari può avvenire solo attraverso aree e locali comuni.

Disposizioni generali per la posa in opera delle tubazioni gas all'esterno nelle parti comuni dell'edificio

La posa delle tubazioni gas deve essere fatta seguendo opportuni percorsi predisposti allo scopo ed al servizio esclusivo degli impianti gas. Il percorso delle tubazioni dai contatori all'ingresso delle singole unità immobiliari deve avvenire solo attraverso aree e locali comuni.

La posa in opera delle tubazioni del gas nelle parti ad uso comune di un edificio multifamiliare deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni generali ed in ottemperanza alle norme di sicurezza antincendio in vigore per gli edifici di civile abitazione. In aggiunta devono essere rispettate le disposizioni dei punti di seguito riportati.

Modalità di posa delle tubazioni gas all'esterno nelle parti comuni dell'edificio

Le tubazioni possono essere collocate:

- a vista;
- in strutture appositamente realizzate;
- interrate.

Installazione a vista all'esterno nelle parti comuni

Le tubazioni a vista devono essere installate in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2.3.1.6.1. Per la posa di tubazioni di particolare lunghezza e soggette a sensibili variazioni di temperatura è necessario porre particolare attenzione agli effetti delle dilatazioni termiche. La distanza di posa tra le tubazioni deve essere tale da permettere gli interventi di manutenzione e/o sostituzione. Ogni singola tubazione deve essere facilmente individuata e correlata alla rispettiva unità abitativa.

Installazione in canaletta all'esterno nelle parti comuni

È consentita la posa delle tubazioni all'interno di una canaletta, ubicata sulla parete perimetrale esterna dell'edificio e costituita da materiali non propaganti fiamma (in assenza di particolari disposizioni per l'antincendio). La superficie di chiusura deve essere non a tenuta di gas (per esempio provvista di griglia, o di aperture nella parte inferiore e superiore) e rimovibile, al fine di permettere ispezioni e/o manutenzioni. Inoltre la canaletta dovrà avere riferimenti esterni che segnalano la presenza dei tubi del gas al suo interno.

La canaletta può essere ancorata nell'estradosso della parete esterna o ricavata (ad es. tramite nicchia) in un intradosso della stessa parete. In quest'ultimo caso, le pareti che delimitano l'alloggiamento, devono essere rese stagne. Tale operazione può essere realizzata, per esempio, mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento. La distanza di posa tra le tubazioni deve essere tale da permettere gli interventi di manutenzione e/o

sostituzione. Ogni singola tubazione deve essere facilmente individuata e correlata alla rispettiva unità abitativa.

È ammessa l'installazione di una tubazione in canaletta chiusa (non grigliata) se provvista alle estremità di opportune aperture di aerazione rivolte verso l'esterno e se realizzata in modo da poter permettere all'occorrenza eventuali ispezioni e manutenzioni.

Installazione di tubazioni interrato all'esterno nelle parti comuni

Le tubazioni possono essere interrate come descritto nell'articolo 2.3.1.6.3; in aggiunta, è concesso l'interramento di più tubazioni gas nello stesso scavo, anche a quote diverse, purché:

- tutte le tubazioni risultino posate sotto la profondità di interramento di 600 mm;
- le distanze tra singole tubazioni siano tali da consentire su ciascuna tubazione eventuali successivi interventi di manutenzione e/o sostituzione;
- sia resa possibile l'individuazione del percorso di ogni singola tubazione.

Disposizioni generali per la posa in opera delle tubazioni all'interno nelle parti comuni dell'edificio multifamiliare

Le tubazioni devono essere mantenute preferibilmente all'esterno dei muri perimetrali e il tracciato all'interno dell'edificio deve interessare, prevalentemente, i locali da servire. Ove non sia possibile il collegamento diretto dall'esterno attraverso i muri perimetrali, è ammesso attraversare i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel rispetto delle disposizioni antincendio ed applicando le cautele e raccomandazioni sotto riportate:

- non è ammessa la posa della tubazione gas sottotraccia nei muri e nei pavimenti costituenti le parti comuni interne;
- deve essere sempre evitata la formazione di sacche dovute a trafiletti o fughe accidentali di gas;
- deve essere sempre garantita la possibilità di poter evacuare all'esterno eventuali trafiletti di gas;
- deve essere sempre evitata la possibilità che eventuali trafiletti di gas possano diffondersi all'interno negli interstizi delle strutture murarie;
- devono essere garantiti un corretto ancoraggio ed una adeguata protezione delle tubazioni da danneggiamenti ed urti accidentali e, ove necessario, da eventuali incendi (vedere UNI EN 1775);
- le tubazioni del gas non devono interferire con altri servizi. La distanza minima tra tubazioni del gas ed altri servizi deve essere non minore di 200 mm. Negli incroci e nei parallelismi, se tale distanza non può essere rispettata, deve essere evitato il contatto diretto interponendo setti separatori.

Modalità di posa delle tubazioni gas all'interno nelle parti comuni dell'edificio multifamiliare

La posa delle tubazioni del gas all'interno delle parti comuni degli edifici può essere:

- a vista;
- in struttura appositamente realizzata.

Installazione a vista o in canaletta all'interno delle parti comuni

Nel caso di posa a vista o in canaletta, il locale deve avere una o più aperture di aerazione permanente con sezione minima totale pari o maggiore di 1/50 della superficie in pianta dei locali attraversati.

Installazione in apposito alloggiamento all'interno delle parti comuni

La posa in apposito alloggiamento prevede l'utilizzo di condotto/cavedio/vano avente le seguenti caratteristiche:

- sia ad esclusivo utilizzo delle tubazioni gas;
- abbia le pareti impermeabili al gas, ai fini della presente applicazione oltre a strutture metalliche, si ritengono idonee strutture edilizie intonacate, muri in calcestruzzo armato, cemento vibro compresso e simili;
- sia permanentemente aerato con aperture alle estremità, di sezione equivalente al condotto/cavedio/vano. L'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma;

- abbia una resistenza al fuoco uguale o maggiore di quella della struttura nella quale è inserita ed in ogni caso non minore a REI 30;
- sia dotato di sportello REI 30 di ispezione ad ogni piano;
- non comprometta l'eventuale compartimentazione antincendio;
- nel caso di condotto/cavedio/vano in cui sono alloggiati più tubazioni del gas deve essere prevista una distanza minima tra le stesse non minore di 20 mm;
- le dimensioni interne dell'alloggiamento devono consentire gli interventi di manutenzione. Nel caso di condotto/cavedio/vano a sviluppo orizzontale gli sportelli di ispezione devono essere ubicati in prossimità dell'ingresso della tubazione ad ogni singola unità immobiliare. In ogni caso, tra due sportelli la distanza non deve essere maggiore di 12 m.”.

Art.16

(Integrazione all'articolo 2.3.2.2.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.2.2.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“Per quanto riguarda le aperture di aerazione dei locali in cui sono installati apparecchi di cottura di portata termica inferiore a 11,6 kw, si ritengono applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b) del decreto.”.

Art.17

(Integrazione all'articolo 2.3.2.3 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.2.3 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“Dai locali ad uso bagno sono esclusi i locali contenenti il solo lavabo o le lavanderie.”.

Art.18

(Integrazione all'articolo 2.3.4.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 2.3.4.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“Per quanto riguarda le aperture di ventilazione dei locali in cui sono installati apparecchi di cottura di portata termica inferiore a 11,6 kw, si ritengono applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b) del decreto.

In merito alle aperture di ventilazione, è possibile effettuare anche più fori, ciascuno con sezione non inferiore a 100 cm² e purché sia garantita la sezione netta totale richiesta.

Le aperture non possono comunicare con locali comuni del fabbricato.”.

Art.19

(Integrazione all'articolo 3.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 3.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“La presenza all'interno di uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti che siano al servizio di una singola unità immobiliare di apparecchi domestici (apparecchi di cottura, scaldacqua unifamiliari, radiatori individuali, stufe, scaldabagni, caminetti e lavabiancheria con portata termica individuale inferiore a 20 kW), non comporta l'applicazione delle disposizioni dettate nel presente Capo. Nel caso in cui siano presenti più generatori di calore di portata termica inferiore a 35 kW, anche se al servizio di unità immobiliari diverse, questi rientrano nell'applicabilità del presente Capo a meno che la loro installazione non avvenga in locali separati, non direttamente comunicanti.”.

Art.20

(Integrazione all'articolo 3.2.6.5 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 3.2.6.5 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“La giunzione delle guaine ivi descritte deve avvenire per saldatura.”.

Art.21

(Integrazione all'articolo 3.8 e all'articolo 3.9 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 3.8 e l'articolo 3.9 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 sono così integrati:

“I locali, in relazione all'affollamento previsto, devono essere serviti da vie di circolazione ed uscite di sicurezza tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.”.

Art.22

(Integrazione all'articolo 4.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

L'articolo 4.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così integrato:

“CAMINI E CANNE FUMARIE:

Devono essere realizzati da personale qualificato e dovranno essere corredati di:

- a. Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte rilasciata da installatore qualificato ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto;
- b. Certificazione di conformità dei materiali all'uso specifico, rilasciata dal costruttore nel rispetto della legislazione vigente ai sensi dell'articolo 6 del decreto;
- c. Progetto esecutivo redatto da tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 2 del decreto.

INTUBAMENTO:

- a. Nel caso di intubamento deve essere applicata la norma UNI 10845 ed essere svolto il progetto da parte del tecnico progettista di cui all'articolo 22 del Decreto;
- b. E' possibile utilizzare per l'intubamento delle canne fumarie sistemi flessibili metallici conformi alla UNI 11278-2008 solo per funzionamento in depressione. Non sono idonee allo scopo canne fumarie passanti in asole costituite da tubi in PVC o tubi in acciaio inox flessibile estensibile (art.4 UNI/TS 11278:2008).”.

SEZIONE III

DEROGHE E PRECISAZIONI AL DECRETO DELEGATO N. 114/2008 PER IMPIANTI ART. 14, ART. 15 E PER NUOVI IMPIANTI

Art.23

(Deroghe al Decreto Delegato n.114/2008)

La presente Sezione contiene deroghe e precisazioni alle disposizioni contenute nel Decreto Delegato n.114/2008.

Tali deroghe e precisazioni si riferiscono a:

- a. impianti interni cessati e impianti attivi di cui all'articolo 14, privi della documentazione prevista al comma 5.
- b. impianti interni cessati e impianti attivi di cui all'articolo 15, privi della documentazione prevista al comma 5.
- c. nuovi impianti interni realizzati in tutto o in parte in edifici aventi denuncia di inizio lavori antecedente il 01/12/2008.

Art.24

(Deroghe all'articolo 6 della Legge n.148/2005 e all'articolo 7 del Decreto Delegato n.114/2008)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge 28 ottobre 2005 n.148, per gli impianti cessati e per i nuovi impianti di cui al precedente articolo 23, i camini e le canne fumarie per le quali non esistono le dichiarazioni di conformità sono ritenuti idonei al funzionamento:

- a. se al servizio di caldaie di tipo B (a tiraggio naturale) previa verifica del tiraggio secondo l'appendice C del Decreto Delegato n.114/08 (Verifica da eseguirsi successivamente alla fornitura. Vedere Appendice A scheda 3);
- b. negli altri casi a seguito della verifica di tenuta secondo l'articolo 4.8 dell'allegato al Decreto Delegato n.114/08.

Art.25

(Deroga all'articolo 2.2.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2.2.1 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008, per gli impianti elencati al precedente articolo 23, è ammessa una perdita di carico fra il contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione avente un valore non maggiore di 2,0 mbar.

Art.26

(Deroga all'articolo 2.3.1.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

Per gli impianti elencati al precedente articolo 23, per le tubazioni sottotraccia non vi è l'obbligo di seguire le prescrizioni di installazione previste al punto 2.3.1.6.2 dell'ALLEGATO al Decreto Delegato n.114/2008 per quanto riguarda le distanze dagli spigoli.

Art.27

(Deroga all'articolo 2.3.1.6.4 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2.3.1.6.4 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008, così come sostituito dal presente decreto, per gli impianti elencati al precedente articolo 23, situati in edifici multifamiliari, è ammessa la posa delle tubazioni anche:

- a. in traccia per i tratti nelle pavimentazioni (annegate nel cemento non rispettando la quota di interramento) all'esterno degli edifici:
 - i. in aree comuni condominiali;
 - ii. in zone private;
- b. in traccia per tratti a sviluppo verticale e/o orizzontale all'interno degli edifici:
 - i. in aree comuni condominiali.

Per i tracciati oggetto di tali deroghe è fatto obbligo segnalare con opportuni riferimenti il percorso delle tubazioni attraverso disegni e/o targhe.

Art.28

(Deroga all'articolo 4.2.5 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 4.2.5 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 per gli impianti elencati al precedente articolo 23, limitatamente alle caldaie a condensazione di portata termica non superiore a 35 Kw, non è richiesto il vano tecnico in classe "0"; in ogni caso deve essere realizzata la aerazione dell'asola tecnica alla base e alla sommità.

Art.29

(Deroga agli articoli 4.5.1 e 4.6.2 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

Per gli impianti elencati al precedente articolo 23, è ammessa una tolleranza del -10% rispetto ai valori numerici, delle distanze previste nelle tabelle degli articoli 4.5.1 e 4.6.2 del Capo IV° dell'ALLEGATO al Decreto Delegato n.114/2008 e, in particolare, del - 40% per la misura che riguarda il percorso dei fumi sottobalcone.

Art.30

(Deroghe e precisazioni per artt. 14 e 15 del Decreto Delegato n.114/2008)

Le deroghe e le precisazioni di cui alla presente Sezione si applicano anche agli impianti di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto Delegato n.114/2008 che siano già stati messi in sicurezza (cioè già dotati di libretto d'impianto), nel caso in cui si ravveda la necessità di ulteriori verifiche e/o interventi.

Art.31

(Precisazione all'articolo 7 del Decreto Delegato n.114/2008)

Gli impianti cessati di cui alla lettera a. del precedente articolo 23, verranno riattivati con l'apertura del contatore del gas, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.114/2008, a seguito della presentazione all' A.A.S.S. :

- a) del progetto redatto da un tecnico progettista avente ad oggetto anche lo stato di fatto dell'impianto;
- b) della dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato (nel caso di interventi sull'impianto). La dichiarazione di conformità è redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 e del prospetto riportato nella Scheda 2 dell'Appendice "A" del Decreto Delegato n.114/2008;
- c) del rapporto della prova di tenuta effettuata conformemente all'APPENDICE B/B3 del Decreto Delegato n.114/2008.

Oltre a quanto disposto dal presente articolo altre modalità di accesso alla fornitura del gas, nelle fasi di subentro, verranno definite e aggiornate da apposite lettere circolari adottate dalla Commissione di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n.114/2008.

Art.32

(Precisazione)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto Delegato n.114/2008, per gli impianti cessati di cui al precedente articolo, al termine dei lavori di adeguamento e dopo la riattivazione della fornitura, l'installatore/manutentore provvede alla messa in esercizio dell'impianto (scheda n.3 del Decreto Delegato n.114/2008) e alla compilazione del libretto d'impianto composto da anagrafica dell'impianto, progetto di adeguamento e dichiarazione di conformità, quando necessaria. Non c'è obbligo di consegna all'A.A.S.S. del libretto di impianto di cui sopra.

Art.33

(Precisazione portata termica superiore a 87kW)

Fatto salvo quanto previsto per gli impianti di cui all'articolo 15, comma 4, lettera g) del Decreto Delegato n.114/2008, gli impianti di cui alla lettera a. del precedente articolo 23 di portata termica superiore a 87 kW, devono essere dotati di dispositivo di sgancio elettrico esterno e di intercettazione manuale esterna sulla tubazione del gas.

Art.34

(Deroga al Capo III dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

Gli impianti con portata termica >35 kW (centrali termiche, cucine professionali, lavanderia, ecc.), di cui alla presente Sezione devono essere resi conformi alle disposizioni di cui al Capo III del Decreto Delegato n.114/08. Per gli impianti di cui al precedente articolo 23 lettere a. e b., è tuttavia ammesso che:

- a. La superficie di ventilazione sia inferiore a quella richiesta (articolo 3.6.2) purché non minore a:
 - i. $S > Q \times 8,6$ (locale fuori terra);
 - ii. $S > Q \times 12,9$ (locale semi-interrati ed interrati fino a quota -5 mt.);

- b. L'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista (articolo 3.7.2), nel rispetto dell'articolo 3.6.3 e articolo 3.7.4 e comunque non inferiore a 2,4 mt. per impianti superiori a 350 kW.
- c. In virtù di quanto già previsto dal Decreto n.46/1984, sia consentita l'installazione di impianti di portata termica inferiore a 87 kW in locali accessori all'abitazione, quando anche privi di accesso dall'esterno purché il volume del locale non sia inferiore a 20 m³, le strutture del locale abbiano caratteristiche almeno R 30 e quelle di separazione da altri ambienti almeno REI 30.

Art.35

(Deroga al Capo IV dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008)

In deroga a quanto disposto dal Capo IV dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008, per gli impianti elencati al precedente articolo 23, lettere a. e b., composti da generatori d'aria calda a tiraggio forzato aventi portata termica > 35 kw è ammesso che lo scarico avvenga direttamente a parete, nel rispetto delle distanze minime previste al punto 4.6.2 e comunque tramite condotti sfocianti ad una quota idonea, in modo tale da evitare imbrattamenti o molestie conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto 26 settembre 1995 n.108.

SEZIONE IV

PRECISAZIONI AL DECRETO DELEGATO N. 114/2008 PER NUOVI IMPIANTI

Art.36

(Precisazioni al Decreto Delegato n.114/2008)

La presente Sezione contiene precisazioni alle disposizioni contenute nel Decreto Delegato n.114/2008.

Tali precisazioni si riferiscono a nuovi impianti interni realizzati in tutto o in parte in edifici aventi denuncia di inizio lavori antecedente il 01/12/2008.

Art.37

(Precisazioni per l'apertura di nuovi impianti)

Gli impianti di cui al precedente articolo 36 verranno aperti con la documentazione richiesta dall'articolo 7 del Decreto Delegato n. 114/2008 integrata dalla copia della denuncia di inizio lavori indirizzata all'Ufficio Urbanistica. In alternativa a quest'ultima è possibile allegare una autodichiarazione, redatta dal tecnico progettista di cui all'articolo 22 del Decreto Delegato n.114/2008, che attesti l'inizio dei lavori.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.38

(Abrogazioni e modifiche al Decreto Delegato n.114/2008)

Alla Scheda 5 di cui all'Appendice A al Decreto Delegato n.114/2008, la voce "NO*" è ovunque sostituita da "NC*".

La lettera b), comma 1, dell'articolo 3.12.3 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008 è così sostituita:

"b) locali seminterrati, fino a quota -5 m. dal piano di riferimento: $S \geq Q \times 9$;"

E' abrogata la lettera c), comma 1, del medesimo articolo.

In relazione agli articoli 4.6.2.2, 4.6.2.3, 4.6.2.6, la norma tecnica di riferimento è UNI EN 483 anziché UNI EN 297.

Art.39

(Disposizioni integrative e transitorie)

In via transitoria e fino al 31/12/2011, il requisito richiesto dall'articolo 19, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008 è dimostrato:

- a) per il soggetto fisico, con la titolarità di licenza inerente l'attività di impianti da almeno 5 anni;
- b) per le Società, comprovando di avere alle proprie dipendenze la figura di Responsabile Tecnico da almeno 5 anni.

Non è consentita l'installazione di tubazioni private del gas in unità immobiliari di proprietà o uso altrui, fatta eccezione per eventuali aree private all'esterno. Le situazioni esistenti in contrasto con quanto sopra devono essere adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 2.3.1.6.4 dell'Allegato al Decreto Delegato n.114/2008, così come modificato dall'articolo 15 del presente decreto, entro 4 anni dalla sua entrata in vigore.

Art.40

(Violazioni amministrative)

Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 26 del Decreto Delegato n.114/2008 si applicano in caso di violazioni alle disposizioni in esso elencate, comprensive delle modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto.

Le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), del Decreto Delegato n.114/2008 si applicano altresì in caso di violazione alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 37 del presente decreto.

Le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008 si applicano altresì in caso di violazione dell'articolo 39, secondo comma, del presente decreto.

Le sanzioni previste dall'articolo 26, commi 4 e 5, del Decreto Delegato n.114/2008 si applicano altresì alle violazioni commesse da progettisti, titolari o legali rappresentanti dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice nei confronti delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 del presente decreto.

Le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 7, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008 si applicano altresì in caso di violazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, primo comma, del presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta